**BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE ECONOMICA DEL “FARO DI , SITO IN – )**

**TRA**

La società **Difesa Servizi S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Flaminia, 335 - 00196, C.F. e P.I. 11345641002, capitale sociale versato di euro 1.000.000,00, iscritta nel Registro delle imprese di Roma, in persona dell’Avv. Pier Fausto Recchia nato a Roma il giorno 8 dicembre 1969, domiciliato per la carica ove sopra, quale Amministratore Delegato, di seguito denominata “**Affidante**”

**E**

La Società con sede legale in , Via , Cap. , C.F. , capitale sociale versato € , iscritta nel registro delle imprese di n. REA , in persona del Sig. nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale della quale della stessa di seguito denominata “**Affidataria**”

**PREMESSO CHE**

* ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della Difesa si avvale, in qualità di incaricata per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi - ivi compresa la valorizzazione e gestione economica degli immobili militari in uso istituzionale alla Difesa, fatta eccezione per l’alienazione - derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;
* la società Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
* la Marina Militare, usuaria del predetto complesso immobiliare, intende promuovere iniziative di gestione economica degli immobili, con funzioni originariamente alloggiative, al fine di ottenere risparmi di spesa e un contenimento dei costi di gestione, senza interferire sulla gestione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo;
* in data 2 febbraio 2015 è stata stipulata, ai sensi dell’art. 535 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una convenzione tra la Direzione dei Lavori e del Demanio, lo Stato Maggiore della Marina Militare e la società Difesa Servizi S.p.A. per l’affidamento in gestione economica, per anni 19 (diciannove), dei compendi immobiliari in parola;
* a seguito di determinazione n. del 2020 la società Difesa Servizi S.p.A. ha avviato una manifestazione di interesse, attraverso, pubblicazione sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici del - n. , al fine di individuare operatori economici cui affidare in gestione economica per la valorizzazione ex art. 535 del D.Lgs. 66/2010 come modificato dall’art. 1, co. 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i fari e i segnalamenti della Marina Militare suddivisi in Lotti;
* la Società / l’RTI Costituito con Capogruppo la Società con sede in è risultato aggiudicatario del citato Lotto come da comunicazione del , prot. con la presentazione di un’offerta contenente un canone annuale di € (euro /00);
* i soggetti facenti parte dell’RTI costituito/ Società, aggiudicataria del Lotto , hanno comunicato la costituzione in data di una Società di scopo, ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di gara, denominata con sede legale in Via , Cap. C.F. con cui si stipula il presente contratto;
* la Regione con D.D.G. n. 5127 del 24.10.2017 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 – bis del D.lgs. n. 42 del 2004, l’utilizzo per le finalità di cui al presente contratto del Faro di sito Provincia di foglio , p.lle e part. di proprietà dello Stato ramo Marina;
* la predetta autorizzazione è stata resa in conformità del parere della Soprintendenza di Trapani di cui alla nota prot. n. del con le seguenti analoghe prescrizioni:
* l’utilizzo sia compatibile con le caratteristiche storico-artistiche e tipologiche dell’edificio;
* qualsiasi intervento sull’immobile sia preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza di .
* in data hanno avuto termine le verifiche in capo all’aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari richiesti dal Bando nonché le verifiche relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016;
* che a seguito di richiesta di comunicazione antimafia, mediante banca dati dedicata, è risultato che a carico dell’operatore economico aggiudicatario non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011;
* la società Difesa Servizi S.p.A. e la Forza Armata Marina Militare hanno sottoscritto un apposito verbale di consegna dell’area del Faro di come sopra individuato;

**stipulano e convengono quanto segue:**

**ARTICOLO 1**

**(Premesse e allegati)**

Le premesse anzidette, i documenti richiamati nel presente atto e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le parti rinunciano sin d’ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità.

Sono richiamati nel presente atto:

1. Avviso di gara e relativa documentazione allegata;
2. Documentazione attestante i requisiti dell’aggiudicatario;

sono materialmente allegati:

1. Offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara (comprensiva di Relazione sintetica, Programma di valorizzazione, Piano di Gestione, Cronoprogramma) (**Allegato A**);
2. Offerta economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara (**Allegato** **B**);
3. Verbale di consegna tra Difesa Servizi S.p.A. e l’operatore economico (**Allegato** **C**).

**ARTICOLO 2**

**(Oggetto)**

Il presente contratto, di cui l’Affidataria accetta termini e condizioni, viene stipulato per lo svolgimento esclusivo di attività turistico ricettiva presso il Faro di sito in come meglio descritto nell’Allegato “C” (verbale di consegna).

**ARTICOLO 3**

**(Durata)**

Il presente contratto obbliga le parti dal momento della sottoscrizione e sino al 31.12.2039, data di scadenza della Convenzione.

Al termine della durata del contratto l’Affidataria si impegna a riconsegnare il complesso immobiliare ricevuto in gestione. In caso di ritardata riconsegna alla scadenza pattuita, l’Affidataria sarà tenuto al pagamento di una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, con un massimo mensile pari al canone vigente all'epoca della scadenza maggiorato del 20% (ventipercento), aggiornabile in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio dell’affidamento in gestione economica, oltre al canone ed agli oneri accessori, salvo il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che l’eventuale estensione temporale del presente contratto di affidamento in gestione economica, per un periodo di ulteriori due anni, sarà oggetto di specifica istruttoria che Difesa Servizi si impegna ad attivare nei confronti delle competenti articolazioni della Difesa.

**ARTICOLO 4**

**(Canone per l’affidamento in gestione economica, corrispettivo e relativa garanzia)**

Fermo restando l’adeguamento ISTAT, l’Affidataria del bene immobile, oltre che per la valorizzazione, gestione economica e promozione dello stesso, è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta, un canone annuo fisso stabilito in € ( /00), da pagarsi, con cadenza trimestrale anticipata, tramite accreditamento su conto corrente bancario, contro presentazione di fattura, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

L’Affidataria riconosce, inoltre, a favore di Difesa Servizi S.p.A. royalties nella misura del 2% (due) del fatturato derivante dallo sfruttamento del marchio Marina Militare nell’ambito dell’attività del faro.

La prima annualità del canone decorrerà dallo scadere del periodo di franchigia di 180 giorni (art. 8.2 del disciplinare di gara) e sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa fattura. Gli importi sono al netto dell’IVA, il corrispettivo si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul titolare del contratto.

L’Affidataria dovrà versare a Difesa Servizi S.p.a. il canone e le royalties, entro le date stabilite nel presente contratto, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura. Per gli anni successivi al primo il pagamento anticipato del canone dovrà avvenire tassativamente secondo le modalità di seguito indicate:

- 1^ rata pari ad (euro /00), riferita al 1° trimestre dell’annualità decorrente dalla data di stipula del contratto, entro il 10° giorno di decorrenza del trimestre;

- 2^ rata pari ad € (euro /00), riferita al 2° trimestre dell’annualità decorrente dalla data di stipula del contratto, entro il 10° giorno di decorrenza del trimestre;

- 3^ rata pari ad € (euro /00), riferita al 3° trimestre dell’annualità decorrente dalla data di stipula del contratto, entro il 10° giorno di decorrenza del trimestre;

- 4^ rata pari ad € (euro /00), riferita al 4° trimestre dell’annualità decorrente dalla data di stipula del contratto, entro il 10° giorno di decorrenza del trimestre;

Il calcolo delle royalties predette avverrà annualmente nelle modalità indicate al successivo art. 5 e sarà comunicato non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Fermo l’adeguamento secondo quanto previsto al successivo punto del presente articolo, il canone di affidamento in gestione economica non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto contrattuale.

Il canone contrattuale sarà adeguato annualmente in modo automatico, in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all’indice mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell’atto. L’eventuale mancata tempestiva richiesta dell’aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell’indice ISTAT, non esonera l’Affidataria dal corrispondere i relativi importi pregressi.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni dell’Affidatario, qualunque ne fosse il titolo.

L’Affidatario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e delle royalties, nonché degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.

In caso di ritardo, ovvero di mancato pagamento delle somme dovute, salvo quanto stabilito all’art. 20, l’Affidatario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato.

A garanzia del corretto e puntuale pagamento del corrispettivo, l’Affidatario consegna all’Affidante, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la polizza fidejussoria rilasciata dalla n. con scadenza , la cui validità è stata accertata mediante . La predetta polizza, di importo pari ad euro nella misura del 10% del valore del presente contratto e pari a tutta la durata della stessa, dovrà prevedere la:

* clausola di rinnovo tacito per tutta la durata del contratto;
* possibilità di escussione a prima richiesta ed entro quindici giorni dalla richiesta, su semplice richiesta scritta di Difesa Servizi;
* rinuncia ad ogni eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
* rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
* la durata fino al pagamento di tutte le somme previste nel presente contratto.

La mancata presentazione delle successive garanzie sarà considerato grave inadempimento e causa di risoluzione.

L’Affidante darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della garanzia all’Affidataria soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dal presente contratto e non esistano danni o cause di possibile danno imputabili all’Affidataria, oppure a terzi per il fatto dei quali l’Affidataria debba risponderne.

**ARTICOLO 5**

**(Destinazione d’uso dell’area e consegna)**

Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, Difesa Servizi, affida in gestione economica all’Affidataria l’Immobile per la valorizzazione e l’utilizzazione del medesimo a fini economici con funzioni turistico-ricettive e didattico-scientifiche, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio, nonché di tutela e fruizione dell’ambiente, conformemente a quanto definito nell’offerta di cui all’allegato “A”.

L’Affidataria, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell’Immobile, accetta e si impegna, a:

* esercitare la facoltà d’uso e di godimento dell’Immobile, qui accordata, per la durata del presente contratto di affidamento in gestione economica, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d’uso dell’Immobile stesso e nel rispetto dei caratteri storico artistici, del valore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesaggio e dell’ambiente ove è inserito;
* svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria e secondo i termini le modalità di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara le attività di natura strettamente economica;
* impegnarsi nello sviluppo delle attività finalizzate alla:

1. ricerca e alla tutela dell’ambiente, culturali, socio ricreative, sportive e di benessere, di eventi, di gastronomia e territorio;
2. manutenzione e conservazione e monitoraggio del faro;
3. fruibilità pubblica della struttura contemplando un contributo allo sviluppo locale sostenibile;
4. estensione del networking della struttura.

L’Affidataria, inoltre, si impegna a:

* pagare il canone contrattuale e le royalties nella misura e con le modalità di cui all’art. 4;
* non sublocare in tutto o in parte l’area oggetto del presente contratto - anche gratuitamente - senza permesso scritto dell’Affidante.
* rendere disponibile l’immobile per un minimo di ( ) giornate all’anno da concordare, per iniziative ed eventi a promozione della “Marineria” attraverso l’allestimento di mostre dedicate all’interno del faro. A tal proposito l’impegno sarà relativo altresì ;
* rendere accessibile la struttura al personale della Difesa a cui verrà riservato:

1. uno sconto del 20% sul prezzo di listino durante tutto il corso della stagione con esclusione del periodo compreso dal al ;
2. fruizione gratuita della struttura per soggiorno e pernottamento una volta l’anno per una settimana nei mesi di maggio o ottobre da concordare secondo le necessità delle Forze Armate.

Il mancato rispetto degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione del presente contratto e conseguente risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ferma la penale prevista al precedente articolo 3 per il caso di ritardo nella consegna e salvo il diritto per la Difesa Servizi S.p.A. al risarcimento del maggior danno.

**ARTICOLO 6**

**(Impegni della Società Affidataria e copertura assicurativa)**

L’Affidataria è responsabile sia verso la Società Affidante che verso i terzi di ogni abuso trascuratezza nell’uso del complesso immobiliare affidato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per spandimento di acqua, fughe di gas e qualsiasi evento dovesse arrecare danni. A tal fine, si obbliga a stipulare una polizza assicurativa a copertura, in relazione al complesso immobiliare, dei rischi di incendio, scoppio, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni verso terzi con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00. La polizza dovrà essere trasmessa a Difesa Servizi, a pena di risoluzione del presente contratto, in sostituzione della polizza di cui al successivo art. 10. Inoltre, sarà cura dell’Affidataria fornire all’Affidante gli atti inerenti gli eventuali rinnovi successivi della predetta polizza.

L’Affidataria si impegna a:

* trasferire, ove necessario, a propria cura e spese i materiali della Marina Militare presenti nel comprensorio militare;
* non interferire con il corretto svolgimento delle attività del comprensorio militare;
* verificare l’idoneità statica dei fabbricati/manufatti e valutazione della sicurezza (capitolo 8.3 e successivi delle NTC 2018 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 17 Gennaio 2018), in relazione alla destinazione d’uso, da comprovare, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia, mediante rilascio della certificazione di collaudo statico da parte di professionista abilitato; nel caso in cui la valutazione della sicurezza della struttura determini la necessità di interventi di adeguamento e/o interventi di miglioramento, questi dovranno essere realizzati a cura dell’Affidatario;
* garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e salute dei lavoratori per tutte le operazioni connesse con la gestione economica dei beni, sollevando da ogni responsabilità l’Affidante; nonché garantire l’ottemperanza, sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti di lavoro, sicurezza ed igiene del lavoro;
* lasciare alla Marina Militare, gli impianti (elettrici, ecc..) posti a servizio degli immobili del Faro, presenti nell’area oggetto del presente contratto, nonché la possibilità di accedere all’area consegnata, secondo le indicazioni fornite dalla Marina Militare;
* utilizzare e valorizzare i beni e le opere pertinenti l’attività della Marina Militare, caratterizzandoli in relazione al ruolo storico – culturale del faro;
* presentare all’Affidante, entro il 31 gennaio di ogni anno, il fatturato realizzato per le attività di cui all’art. 2. L’obbligo permane anche nel caso in cui nessun fatturato sia stato realizzato nell’annualità in questione.

**ARTICOLO 7**

**(Consegna del bene)**

L’Immobile viene consegnato alla Società Affidataria per le finalità di cui al precedente art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli storico-artistici e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citati in premessa, nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

L’Affidante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ed attesta che, relativamente all’Immobile oggetto di affidamento in gestione economica, dovendosi procedere da parte dell’Affidataria ad interventi edilizi di recupero e riuso su beni di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004, non sussiste la necessità di produrre l’attestato di prestazione energetica di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.

L’Affidataria dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l’Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, ivi compresi il D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.M. n. 37/2008. L’Affidataria rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Affidante e ad ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti dell’Immobile, manlevando e tenendo indenne Difesa Servizi da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

La formale e definitiva consegna dell’Immobile avviene a seguito della sottoscrizione, contestualmente al presente contratto, del verbale di consegna tra Difesa Servizi S.p.A. e la Società / RTI ., e secondo tutte le disposizioni e prescrizioni in esso contenute.

La Società Affidataria, contestualmente, dichiara che l’immobile è adatto ed idoneo all’uso convenuto avendone già preso visione in sede di sopralluogo.

Il verbale di consegna dell’area tra Difesa Servizi e la Società / RTI viene accluso al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (citato Allegato “C”).

La Società Affidante resta esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dall’immobile affidato.

Dal momento della consegna e per tutta la durata del presente contratto di affidamento in gestione economica la Società Affidataria assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della durata del contratto, l’Affidataria dovrà restituire l’Immobile, in buono stato di conservazione.

**ARTICOLO 8**

**(Disciplina del rapporto contrattuale)**

È espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potestà pubbliche; pertanto, il rapporto di affidamento in gestione economica che si instaura tra il Affidante e Affidataria, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e da eventuali future modifiche ed integrazioni.

Al presente contratto di affidamento in gestione economica del bene immobile non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 e s.m.i., né quelle di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

**ARTICOLO 9**

**(Modalità e tempi di realizzazione degli interventi)**

La Società Affidataria si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria periodica e straordinaria del complesso immobiliare e le connesse opere previste dalla proposta progettuale presentata in sede di gara.

L’Affidataria assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento della eventuale variazione urbanistica, nonché di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi e per l’esercizio delle attività di cui al precedente art. 2, per tali intendendosi le attività previste nel Piano di gestione presentato in sede di gara, restando in ogni caso inibita all’Affidataria la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti.

L’Affidataria si obbliga a trasmettere a Difesa Servizi copia dei progetti, definitivo ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera.

Gli interventi saranno realizzati dall’Affidataria, anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia di lavori pubblici, dotate di attestato di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC, come da impegni assunti dal medesimo Affidataria in sede di gara. I lavori saranno eseguiti con risorse e responsabilità giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico dell’Affidataria. Gli interventi dovranno concludersi entro ( ) *mesi* dalla sottoscrizione del contratto e contestuale verbale di consegna, salvo proroghe per fatti imprevisti ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà della Società Affidataria.

Si specifica che, come espressamente previsto dal della Regione , in conformità al parere reso dalla Soprintendenza di con nota prot. del la concessione è autorizzata con le seguenti prescrizioni:

* l’utilizzo sia compatibile con le caratteristiche storico-artistiche e tipologiche dell’edificio;
* qualsiasi intervento sull’immobile sia preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza di

Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dalla Società Affidataria. Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli interventi o che l’Affidataria riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso dell’Affidante e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e nell’ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte dell’Affidataria delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

L’oggetto del contratto di affidamento in gestione economica riguarderà, automaticamente e senza eccezioni, gli interventi progressivamente realizzati e, pertanto, ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dall’Affidataria si intenderà ricompresa nell’oggetto del presente contratto di affidamento in gestione economica del Faro in argomento.

Eseguiti gli interventi, l’immobile potrà e dovrà essere utilizzato dall’Affidataria fino alla scadenza e/o cessazione del presente contratto di affidamento in gestione economica del predetto immobile, ai soli fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.

**ARTICOLO 10**

**(Responsabilità della Società Affidataria per e nell’esecuzione degli interventi)**

L’Affidataria, manlevando espressamente l’Affidante da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all’impresa esecutrice degli interventi (ove diversa dall’Affidataria), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi. L’Affidante rimarrà, comunque, estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il l’Affidataria e i terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con l’impresa esecutrice degli interventi, con conseguente obbligo a carico dell’Affidataria di manlevare e tenere integralmente indenne l’Affidante da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

L’Affidataria si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’esecuzione degli interventi, rimanendo in ogni caso l’Affidante garantito da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell’Affidataria stesso.

Prima di dare avvio agli interventi, la Società Affidataria dovrà sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, una polizza assicurativa, che viene prodotta all’atto della firma del presente contratto, a copertura, durante l’esecuzione degli interventi stessi, di ogni rischio da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi, nonché di perimento totale o parziale, compreso incendio dell’immobile oggetto di gestione economica, con massimale non inferiore all’ammontare degli investimenti previsti per l’esecuzione degli interventi, come risultanti dal piano economico finanziario.

Il contraente, conclusi gli interventi e prima di dare avvio alle attività economiche, dovrà sostituire, a pena di decadenza, la predetta polizza con altre analoghe, a copertura dei rischi, durante il periodo di affidamento in gestione economica come meglio disciplinato dall’art. 6.

**ARTICOLO 11**

**(Ultimazione degli interventi)**

Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al precedente art. 9, la Società Affidataria sarà tenuto a trasmettere all’Affidante la documentazione attestante l’avvenuta ultimazione degli interventi e le dichiarazioni e certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed energetica, variazione inventariale, catastale e accatastamento). Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico della Società Affidataria.

La Società Affidante si riserva, anche in contraddittorio con l’Affidataria, l’esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, “il Verbale di Verifica”).

In ogni caso la Società Affidataria, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti della Società affidante alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

Contestualmente all’avvio delle attività di cui all’art. 2 del presente atto, l’Affidataria procederà a redigere, in contraddittorio con l’Affidante, apposita elencazione dei beni mobili, presenti nell’immobile, strettamente connessi allo svolgimento delle attività medesime. Eventuali modifiche/integrazioni all’elenco da parte dell’Affidataria dovranno essere comunicate formalmente all’Affidante ai fini della necessaria approvazione.

**ARTICOLO 12**

**(Mancato rispetto dei termini e delle modalità di realizzazione degli interventi)**

Nell’ipotesi in cui, all’esito delle verifiche di cui al precedente art. 11, gli Interventi realizzati non risultino conformi ai tempi ed alle modalità previste dal precedente art. 9, l’Affidataria dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dall’Affidante, pena la decadenza dal presente contratto di affidamento in gestione economica, con incameramento integrale della cauzione di cui al precedente art. 4, oltre all’eventuale ulteriore risarcimento del danno.

**ARTICOLO 13**

**(Acquisizione delle opere realizzate)**

Fermo quanto previsto dai successivi artt. 19 e 20, alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto di affidamento in gestione economica, ivi comprese le ipotesi di cui all’art. 12 e all’art. 22, la Difesa acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, “ipso iure” tutte le opere realizzate senza che l’Affidataria, o qualsiasi terzo, anche avente causa dell’Affidataria, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti all’Affidataria.

**ARTICOLO 14**

**(Contratti di somministrazione)**

La Società Affidataria provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant’altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli interventi, che per il successivo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, tenendo indenne l’Affidante da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso, in modo da assicurare la piena autonomia rispetto agli impianti e alle utenze della Marina Militare.

Alla scadenza del presente contratto, l’Affidataria dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell’Affidante di richiederne il subentro.

**ARTICOLO 15**

**(Manutenzione ordinaria e straordinaria)**

A far data dalla sottoscrizione del Contratto, l’Affidataria assume l’obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Immobile, compresa la torre faro, pre e post realizzazione degli interventi nonché a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilità e all’uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto di affidamento in gestione economica, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.

L’Affidataria dovrà comunicare all’Affidante gli interventi di manutenzione ordinaria (ad eccezione del minuto mantenimento) mentre gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati preventivamente dall’Affidante, ad avvenuta acquisizione da parte dell’Affidatario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti. Dovranno essere, altresì, acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso si dovranno mantenere le colorazioni atte a garantire la funzione diurna dei segnalamenti.

Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, la Società Affidataria potrà intervenire direttamente, dandone preventiva ed immediata comunicazione, anche mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, all’Affidante e ai competenti organi preposti alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

L’Affidatario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte dell’Affidante per l’esecuzione degli interventi, per la gestione delle attività di cui all’art. 2 del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all’Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all’Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo. In caso di inadempienza l’Affidante ha il diritto di sostituirsi all’Affidatario con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute entro 30 giorni dalla richiesta.

**ARTICOLO 16**

**(Svolgimento delle “attività economiche”. Custodia e vigilanza. Responsabilità della Società Affidataria)**

L’Affidataria si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie cura, spese e responsabilità, le attività di cui al precedente art. 2, secondo gli standard di qualità richiamati nel Piano di gestione presentato in sede di gara.

Nello svolgimento delle predette attività, l’Affidataria, con espresso obbligo di manleva nei confronti dell’Affidante per ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all’autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.

Nello svolgimento delle predette attività e nell’esecuzione del presente contratto, l’Affidataria opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l’autonomia delle proprie attività e l’assoluta estraneità dell’Affidante alle medesime.

L’Affidatario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle attività di cui al precedente art. 2, oggetto del presente contratto, rimanendo in ogni caso l’Affidante sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell’Affidatario, che terrà sempre indenne l’Affidante da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

La Società Affidataria dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva l’Affidante da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, nell’ambito dello svolgimento del rapporto di affidamento in gestione economica e alle quali, in ogni caso, l’Affidante è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.

Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico dell’Affidatario al quale spetterà l’obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico dell’Affidatario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull’Immobile.

La Società Affidataria si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene affidato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e del conseguente provvedimento dei competenti organi preposti alla tutela con le modalità di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.

La Società Affidataria:

* è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell’Immobile e delle attività ivi svolte;
* sosterrà ogni onere ed incombente necessario per legge rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza;
* si impegna a realizzare ed affiggere le targhe identificative rispettivamente della Marina Militare e dell’iniziativa “*Valore Paese - FARI*” secondo le prescrizioni comunicate dall’Affidante;
* si impegna ad utilizzare il marchio e gli emblemi della Marina Militare secondo le disposizioni e nei limiti che verranno impartiti dall’Affidante, al fine di valorizzare, promuovere e diffondere i valori della marineria e dell’iniziativa medesima;
* corrisponderà, per lo sfruttamento dei predetti marchi, le relative royalties, come disciplinato agli artt. 4 e 5. In nessun caso lo sfruttamento degli emblemi, delle denominazioni e dei segni distintivi richiamati potrà essere oggetto di commercializzazione diretta di prodotti, senza l’espressa autorizzazione di Difesa Servizi.

**ARTICOLO 17**

**(Attività della Difesa e della Marina Militare)**

La Società Affidataria si impegna a non interferire con il corretto svolgimento delle attività della Marina Militare, che a tal fine:

* mantiene la responsabilità, la disponibilità ed il controllo delle aree confinanti con l’immobile oggetto di affidamento ed in particolare delle torri faro e di un’area per le esigenze tecnico logistiche del servizio fari, che potrà essere ubicata all’interno delle torri faro o in appositi locali dotati di accesso indipendente dal resto della struttura da realizzarsi;
* si riserva il diritto di accesso al complesso immobiliare, con personale addetto, per assicurare la sicurezza del comprensorio militare ed il controllo/manutenzione del segnalamento;
* si riserva, altresì, di valutare preventivamente l’assenza di interferenze con le attività militari che si svolgono all’interno del complesso immobiliare oggetto del contratto. Ogni interferenza notificata dalla Marina Militare dovrà essere prontamente eliminata dalla Società Affidataria con oneri a proprio totale carico; decorsi infruttuosamente giorni 60 (sessanta), Difesa Servizi S.p.A., su indicazione della Marina Militare, potrà procedere alla sospensione temporanea o revoca del contratto di affidamento in gestione economica secondo quanto previsto dal successivo art. 18.

La Società Affidataria e/o il personale dello stesso incaricato dovranno organizzare l’attività in modo tale da non limitare o intralciare le attività tecnico-istituzionali dell’Amministrazione Difesa con particolare riferimento ai compiti di natura operativa o ad essi strettamente attinenti; contemporaneamente l’Amministrazione della Difesa si impegna a non intralciare e limitare le attività della Società Affidataria.

La Società Affidataria prende atto ed accetta che il complesso immobiliare si trova all’interno di una zona militare e conseguentemente:

* accetta sin da ora, anche in via aleatoria, l’onere di sopportare le condizioni e gli obblighi che derivano dai lavori in zona militare;
* si obbliga, per sé ed i propri dipendenti, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, ad osservare la più stretta riservatezza quanto ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente contratto e della presenza del complesso immobiliare in un’area militare. Ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, La Società Affidataria si impegna a far rispettare il presente impegno anche a soggetti terzi.

**ARTICOLO 18**

**(Accertamenti periodici)**

L’Affidante potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e a pena di risoluzione del presente contratto:

* l’esecuzione e lo stato di avanzamento degli interventi, anche in base al cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati da personale preposto dalla Società Affidante o della Marina Militare;
* che le attività di cui all’art. 2, siano svolte e, più in generale, che l’Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto;
* la correttezza dei dati riportati nel fatturato al fine di determinare il pagamento delle royalties di cui all’art. 6;
* che gli interventi manutentivi di cui al precedente art. 15, siano puntualmente e diligentemente eseguiti;
* che le attività di cui al precedente art. 2, siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Piano di Gestione presentato in sede di gara;
* che l’Affidatario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative e le garanzie richieste;

**ARTICOLO 19**

**(Riconsegna dell’immobile)**

Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai successivi artt. 20, 21 e 22, l’Immobile affidato in gestione economica ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dell’Affidante, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli interventi. All’atto della riconsegna, l’Immobile, sotto la responsabilità e l’obbligo dell’Affidatario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione, anche sotto il profilo dell’impiantistica. All’atto della ripresa in consegna l’Affidante, redigendo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

Si intendono esclusi dalla riconsegna dell’Immobile e potranno tornare nella piena disponibilità dell’Affidante i beni mobili ricompresi nell’inventario di cui al precedente art. 11.

**ARTICOLO 20**

**(Risoluzione del contratto)**

L’Affidante avrà titolo a dichiarare risolto il presente contratto di affidamento in gestione economica dell’immobile nei seguenti casi:

* nelle ipotesi individuate al precedente art. 12;
* nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 10 e 15;
* qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative previste dal presente contratto nonché qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o costituite per l’intera durata del presente contratto;
* qualora la Società Affidataria rimanga inadempiente al pagamento del canone di affidamento in gestione economica infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine indicato nella diffida al pagamento inviata dall’Affidante;
* nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui al precedente art.18;
* qualora venga riscontrata l’omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene affidato in gestione economica;
* nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 24;
* qualora l’Affidataria venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
* nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento n. del con cui la ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 – bis del D.lgs. n. 42 del 2004, l’utilizzo per le finalità di cui al presente contratto del Faro di sito in Provincia di ;
* qualora l’Affidatario si sia macchiato di una delle attività illecite di cui agli artt. 169 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;
* nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico di cui al successivo art. 29.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l’Affidante, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo all’Affidataria per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, il contratto si intenderà “ipso iure” risolto. Nelle predette ipotesi di decadenza, l’Affidataria sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente art. 4, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

**ARTICOLO 21**

**(Recesso della Società Affidante)**

L’Affidante si riserva la facoltà, di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni per sopravvenute inderogabili esigenze istituzionali comunque connesse a provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi connesse all’efficienza operativa del servizio di segnalamento, in tal caso corrisponderà una delle seguenti prestazioni, da considerarsi compensative di ogni forma di pregiudizio derivato:

* consegna, ove possibile, di immobili aventi caratteristiche equivalenti a quelle oggetto di revoca;
* riconoscimento di un indennizzo, parametrato al solo danno emergente.

**ARTICOLO 22**

**(Recesso della Società Affidataria)**

Al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la Società Affidataria potrà domandare il recesso del contratto. Tali elementi di straordinarietà e non prevedibilità dovranno essere adeguatamente motivati e documentati. L’Affidataria non potrà recedere dal presente rapporto contrattuale prima che siano decorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

Nell’ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente comma, l’Affidante, ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al precedente art. 4.

Ove, successivamente, l’Affidataria intenda recedere dal presente contratto di affidamento in gestione economica, dovrà dare all’Affidante un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. 4, di un importo pari a 2 volte il canone annuo di cui al presente contratto.

Nei casi di recesso di cui al presente articolo, l’Affidataria sarà tenuta alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabiliti al precedente art. 19, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

**ARTICOLO 23**

**(Manleva)**

La Società Affidataria si obbliga a manlevare e garantire:

- la Società Affidante per ogni controversia, azioni legali, rivalse e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto;

- la Società Affidante da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse avanzata nei sui confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti/danni a persone o cose cagionati;

- il Ministero della Difesa da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura, che possano derivare in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto, anche con riferimento a fattispecie di responsabilità civile derivante dagli obblighi contrattuali.

**ARTICOLO 24**

**(Fusione, cessione/affitto d’azienda ed altre fattispecie.**

**Subentro di terzi)**

Ove la Società Affidataria proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto contrattuale, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all’estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione, in tali casi l’Affidante potrà consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente art. 11;

b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

**ARTICOLO 25**

**(Controversie)**

Il presente contratto di affidamento in gestione economica del Faro sito in è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana.

Le parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse con riferimento ed in relazione all’interpretazione e/o alla validità e/o all’esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**ARTICOLO 26**

**(Riferimenti normativi della Convenzione)**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:

- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico Regolamentare dell’Ordinamento Militare);

- R.D. 2440 del 18 novembre 1923;

- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011 (approvazione dello Statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);

- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014 (Atto di Indirizzo);

- Contratto di Servizio stipulato in data 2 maggio 2018 tra il Dicastero della Difesa e la Società Difesa Servizi S.p.A.;

- Convenzione in data 10 marzo 2015 stipulata, ai sensi dell’art. 535 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, tra la Direzione dei Lavori e del Demanio, lo Stato Maggiore della Marina e la Difesa Servizi S.p.A.;

- Codice Civile e leggi complementari.

- Decreto interministeriale Difesa – MEF del 28 marzo 2019, recante gli indirizzi strategici e i programmi della società Difesa Servizi S.p.A.;

**ARTICOLO 27**

**(Spese contrattuali e oneri fiscali)**

Le parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo del presente contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme sono a carico dell’Affidatario.

L’Affidante è esonerato da ogni responsabilità per ogni sanzione, soprattassa e interessi per omesso o tardivo pagamento della quota riferibile all’Affidatario.

Le spese di stipulazione del presente atto ad opera del notaio incaricato, sono suddivise in parti uguali tra Affidatario e Affidante.

In ogni caso l’affidatario si impegna ad accettare espressamente le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che dovessero sopravvenire, eventualmente modificative del regime fiscale prescelto dalle parti.

**ARTICOLO 28**

**(Trattamento dei dati personali)**

Le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

**ARTICOLO 29**

**(Modello ex d.lgs. 231/2001 e codice etico)**

L’Affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Affidante ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Affidante al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di risoluzione del contratto.

L’Affidatario, si impegna, inoltre, a manlevare l’Affidante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al presente articolo.

**ARTICOLO 30**

**(Domicilio delle parti)**

Le parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna per posta raccomandata o a mano o posta elettronica certificata aziendale, presso i seguenti recapiti:

* Difesa Servizi S.p.A., Via Flaminia n° 335, 00196 Roma, tel. 06.4691.68.203/4, Fax. +39.06.4691.68.240, e-mail: [segreteria@difesaservizi.it](mailto:segreteria@difesaservizi.it), PEC [difesaservizispa@legalmail.it](mailto:difesaservizispa@legalmail.it);
* Società / RTI Via , Cap. – PEC ;

**Per la Per Difesa Servizi S.p.A.**

**(Sig. ) (Avv. Pier Fausto Recchia)**